

**Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione**

**Sezioni Civili**

**RICORSO**

**PER: ITALGASBETON I s.r.l. (già Italgasbeton SpA)** con sede in Anagni (FR) Via Osteria della Fontana s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Ulderico Ceccarelli (C.F. 01716680606), elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia n. 362, presso lo studio dell'Avv. Fabio Rocco che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del presente atto **-ricorrente-**

Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si richiede di ricevere comunicazioni e/o notificazioni via fax al n.06/35609632 e PEC: [studiolegalerocco@legalmail.it](mailto:studiolegalerocco@legalmail.it)

**CONTRO:**

**INA ASSITALIA SpA** (C.F. 00409920584) con sede in Roma Via L. Bissolati n. 23 (avente causa di Ina Vita SpA e di Assitalia Le Assicurazioni d'Italia SpA)

**FONDIARIA – SAI SpA** (P.IVA 00818570012), con sede in **Torino Corso G. Galiei n. 12 e**

**ALLIANZ SpA** (P.IVA 05032630963) (già **Riunione Adriatica di Sicurtà SpA**) con sede in Trieste, Largo V. Ineri n.1,

tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e tutte rappresentate e difese dall'Avv. Stefano Gregorio ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Guido Reni n.56 **-resistenti-**

**E NEI CONFRONTI di:**

**BANCA NAZIONALE del LAVORO SpA**, con sede in Roma, Via V. Veneto n.119 in persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Prof. Giuseppe Alessi, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, Via Oslavia n.6 **-altra resistente-**

**PER L'ANNULLAMENTO E LA CASSAZIONE**

della sentenza della Corte di Appello di Roma –Sezione III Civili, depositata il 12.05.2014 n. 3064/2014, resa *inter partes*, nella causa civile iscritta al **RG n. 6944/2010**, *non notificata*.

**IN FATTO**

Con atto di citazione, notificato il 5 novembre 2008, l'Ina Assitalia s.p.a. (già Assitalia –Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.), in proprio e quale coassicuratrice delegataria della Fondiaria-Sai s.p.a. (già Fondiaria s.p.a.) e della Allianz s.p.a. (già Ras s.p.a.), ha convenuto in giudizio l'Italgasbeton s.p.a. e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., proponendo domanda di accertamento negativo dell'indennizzabilità del sinistro occorso il 18 luglio 2007 nello stabilimento della Italgasbeton s.p.a. in Anagni, sinistro nel quale l'operaio Claudio Brillanti perse la vita, mentre gli impianti e gli altri beni aziendali subirono ingentissimi danni, quantificati nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, espletata in adempimento della procedura contrattuale prevista a tal fine.

Le società attrici sostenevano che l'accaduto, oggetto d'indagini anche penali, non rientrava nei rischi di cui alla polizza n.151/0043557, stipulata dalla società Italgasbeton con vincolo a favore della Banca Nazionale del Lavoro, perché non

rappresentava uno scoppio previsto e coperto dalla medesima polizza, traendo origine dal mal progettato e realizzato sistema di chiusura di una delle autoclavi (di produzione di manufatti in calcestruzzo cellulare autoclavato) operanti nello stabilimento, che aveva ceduto prima del raggiungimento al suo interno della pressione ordinaria di esercizio.

Si costituiva la società Italgasbeton, resistendo alla pretesa avversaria e proponendo al contempo domanda riconvenzionale, volta all'accertamento positivo dell'indennizzabilità del sinistro, con correlata condanna delle società attrici al pagamento in favore di essa società Italgasbeton dell'indennizzo dei danni conseguenti, che, senza contestazioni di sorta e con effetto vincolante per i contraenti, **la perizia contrattuale del 14 luglio 2008 espletata ex artt.17 e 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione aveva determinato nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 (settemilioniquattrocentomila/00); e ciò, con gli interessi legali ed il maggior danno per il ritardato pagamento dell'indennizzo.**

Sosteneva, infatti, da un canto, che il sinistro doveva ritenersi coperto dall'assicurazione, trattandosi di un evento fisico di **scoppio dell'autoclave** (n. 5) per eccesso di pressione interna di fluidi, per l'appunto previsto e coperto dalla polizza assicurativa, e, d'altro canto, deduceva l'inapplicabilità del vincolo di polizza a favore della Banca Nazionale del Lavoro, evidenziando tra l'altro di avere provveduto nel frattempo a ripristinare a sua cura e spese – con il decisivo ausilio delle proprie maestranze - l'impianto industriale danneggiato,

all'infuori dell'autoclave scoppiata, per l'appunto commessa al produttore, ma non ancora consegnata.

Si costituiva anche la convenuta Banca Nazionale del Lavoro, deducendo e chiedendo che l'indennizzo dei danni subiti dalla Italgasbeton s.p.a. dovesse essere corrisposto ad essa Banca in ragione del vincolo di polizza a suo favore.

In corso di causa, nelle more della prima udienza di comparizione delle parti, la società Italgasbeton proponeva ricorso per provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c., sollecitando l'adozione di una misura cautelare immediata, che la ponesse in condizioni di proseguire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, fortemente pregiudicata sotto il profilo finanziario per il mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo pur dopo che essa società Italgasbeton aveva provveduto a rimettere in funzione lo stabilimento, a sua cura e spese, con il decisivo ausilio delle proprie maestranze.

Il ricorso per provvedimento di urgenza, cui si opponevano le società attrici e la Banca Nazionale del Lavoro, non veniva accolto, neppure in sede di reclamo.

Alla prima udienza di comparizione delle parti del 23 aprile 2009, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., memorie successivamente depositate dalle parti, e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 16 luglio 2009.

Nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., le società attrici proponevano due ulteriori domande: **a)** la prima volta ad accertare che l'indennizzo assicurativo venisse limitato, per il principio indennitario che costituisce il limite dell'obbligo

di indennizzo dell'assicuratore, alla differenza tra la somma effettivamente spesa dalla società Italgasbeton per la ricostruzione dello stabilimento e le somme imputabili alla partita assicurata in polizza; **b)** la seconda, volta ad accertare che l'indennizzo assicurativo venisse limitato, per la difettosità dell'impianto ed in forza dell'esclusione prevista dall'art. 12, lett. g), delle Condizioni Generali di Assicurazione, alla differenza tra la somma risultante dal verbale conclusivo di perizia come danno stimato e la somma liquidata nel medesimo verbale alla partita "Attrezzature-Macchinario-Apparecchiature Elettroniche".

Con la seconda memoria ex art.183, comma sesto, c.p.c., la convenuta società Italgasbeton eccepiva l'inammissibilità di tali aggiuntive domande.

Nelle more dell'udienza del 16 luglio 2009, la società Italgasbeton proponeva istanza di ingiunzione, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., relativamente al pagamento dell'indennizzo assicurativo, così come determinato - con effetto vincolante per i contraenti - dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, espletata ex art.17 e 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Le Società attrici si opponevano all'istanza, mentre la Banca Nazionale del Lavoro vi prestava adesione, chiedendo però che il pagamento dell'indennizzo assicurativo, accertato dalla perizia contrattuale, venisse disposto in favore di essa Banca, quale beneficiaria del vincolo di polizza.

Con provvedimento del 19/20 luglio 2009, il G.U. rigettava "*allo stato*" la richiesta di ordinanza ingiunzione ex art. 186 *ter* c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 6 maggio 2010 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 6 maggio 2010, le parti precisavano le conclusioni ed il G.U. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poi rimesse in atti.

Con sentenza n.18840/2010, depositata in data 23 settembre 2010, il Tribunale di Roma –Sezione XIII - Dott. R. Parziale - parzialmente accoglieva la domanda della società Italgasbeton e rigettava invece le domande delle altre parti. Per l'effetto, condannava le Società assicuratrici Ina Assitalia s.p.a. , Fondiaria Sai s.p.a. ed Allianz s.p.a., nei limiti delle rispettive quote di coassicurazione, a pagare alla società Italgasbeton s.p.a. la complessiva somma di euro 6.440.000,00. Le spese di lite venivano regolate secondo il principio di soccombenza quanto al rapporto tra la società Italgasbeton e le società assicuratrici, mentre venivano compensate quanto al rapporto tra queste ultime società e la Banca Nazionale del Lavoro.

All'esito di un argomentato esame dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale accertava che il sinistro occorso nello stabilimento della società Italgasbeton, in Anagni, consistito nel rovinoso scoppio dell'autoclave n. 5 per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, né ad effetti del gelo o del colpo di ariete, rientrava nei rischi coperti dalla polizza, che la società Italgasbeton aveva stipulato con l'Assicurazione in ottemperanza ad esecuzione dei contratti di finanziamento intercorsi con la Banca Nazionale del Lavoro, segnatamente e funzionalmente collegati a quella polizza da apposita convenzione, nota e condivisa dalla stessa Assicurazione.

Quindi, dopo aver precisato che la perizia contrattuale espletata aveva quantificato i danni prodotti dal sinistro in euro 7.400.000,00 e che ex art. 12, lettera g, delle Condizioni Generali di polizza andava escluso il danno subito dalla sopraindicata autoclave (n. 5), pari ad euro 480.000,00, determinando l'indennizzo dovuto nella misura di complessivi euro 6.920.000,00. In ragione dell'accertato ripristino a cura e spese della società Italgasbeton dell'impianto industriale danneggiato, esclusa l'autoclave esplosa (n. 5), nonché del rilievo che la clausola di vincolo della polizza assicurativa a favore della Banca Nazionale del Lavoro era sostanzialmente riproduttiva della norma dell'art. 2472 c.c. in tema di surrogazione dell'indennità alla cosa, argomentava che alla società Italgasbeton era dovuto quell'indennizzo, da corrispondersi dalle società assicuratrici nella misura di complessivi euro 6.920.000,00 *“..alla produzione della fattura quietanzata dell'acquisto dell'autoclave il cui danneggiamento non rientrava nell'ambito della garanzia assicurativa”*. Il Tribunale, infine, precisava che *“sulla somma di euro 6.440.000,00 non erano dovuti gli interessi, spettando gli stessi solo a decorrere dalla data di completo ripristino dell'impianto, attualmente in funzione con la sola eccezione dell'autoclave oggetto della esplosione, mediante l'acquisto dell'ultima autoclave”*.

Avverso la suddetta sentenza proponevano gravame le sopra descritte Compagnie Assicuratrici sulla base di cinque motivi di appello, di cui i primi tre relativi alla questione insorta sulla indennizzabilità del sinistro, il quarto relativo alla misura

dell'indennizzo dovuto, il quinto afferente al vincolo della polizza assicurativa.

In particolare le Compagnie Assicuratrici con il *primo motivo* sostenevano la ultrapetizione della sentenza in quanto a loro dire la stessa era nulla, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver ampliato il tema del contendere sul concetto di scoppio e sulle cause di esso pur essendo pacifico e incontroverso che scoppio era solo quello provocato da un eccesso di pressione interna e non qualsiasi scoppio, qualunque ne fosse la causa.

Con il *secondo motivo* di gravame censuravano l'interpretazione della polizza e del termine scoppio fornita dal Giudice Unico del Tribunale di Roma ritenendo, sempre a loro dire, che quest'ultimo aveva dato una propria personale interpretazione della polizza sia invocando un collegamento tra la polizza assicurativa ed i contatti di finanziamento, decisivo per l'interpretazione della polizza stessa, sia attribuendo al termine "scoppio" un significato diverso da quello suo proprio ed in contrasto con la polizza e le risultanze della perizia penale.

Con il *terzo motivo* di appello deducevano il patto contrario all'art. 1906 c.c. sostenendo che il Giudice di Prime Cure era incorso in errori di giudizio nel ritenere che l'art. 12, lettera g) C.G.A., costituiva patto contrario all'art. 1906 c.c., da esse invocato per sostenere la non indennizzabilità dei danni provocati dallo scoppio dell'autoclave n. 5.

Con il *quarto motivo* di gravame contestavano la misura dell'indennizzo sostenendo che la sentenza appellata aveva determinato l'indennizzo in Euro 6.920.000,00 nella motivazione ed in Euro 6.440.000,00 nel dispositivo affermando che

dall'importo di Euro 7.400.000,00 stabilito dalla perizia contrattuale andava detratto due volte il costo dell'autoclave n. 5, anziché una sola volta.

Infine con il *quinto ed ultimo motivo* di appello proponevano gravame anche contro il capo della sentenza (vincolo di polizza) che aveva attribuito alla Italgasbeton l'indennizzo, sostenendo che il medesimo indennizzo spettava alla Banca, ma rilevando che quest'ultima aveva dedotto l'indennizzabilità del sinistro soltanto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e quindi tardivamente e dichiarando di non accettare il contraddittorio su tale domanda riconvenzionale della Banca e sui nuovi fatti dedotti con la suddetta memoria.

L'odierna Società ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio, contestando ed impugnando tutto quanto dedotto dalle Compagnie Assicurative, ritenendo totalmente infondati tutti e cinque i motivi di gravame e proponendo formale appello incidentale sul *quantum debeatur* determinato dalla sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Roma, sostenendo correttamente che l'indennizzo dovuto doveva essere quello stabilito dalla perizia contrattuale nella misura di Euro 7.400.000,00 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria.

In particolare la difesa della Società Italgasbeton su primi tre motivi di appello rilevava che alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) aveva commesso il Primo Giudice, che, per l'appunto, aveva accertato l'indennizzabilità del sinistro occorso il 18 luglio 2007 nello stabilimento della Società Italgasbeton, in Anagni, a fronte delle due contrapposte domande delle parti (assicuratrice ed assicurata)

di accertamento negativo o positivo dell'indennizzabilità di quel sinistro.

Il Primo Giudice non aveva, all'evidenza, pronunciato né su qualcosa di più né su qualcosa di diverso che le parti avevano chiesto, negando l'una ed affermando invece l'altra - attraverso contrastanti valutazioni del contratto assicurativo nonché dei fatti e degli atti connessi - che il sinistro in oggetto era coperto dalla polizza stipulata dalla società Italgasbeton con l'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia .p.a. (ora Ina Assitalia s.p.a.), in proprio e quale coassicuratrice delegataria della Fondiaria s.p.a. (ora Fondiaria Sai s.p.a.) e Ras s.p.a. (ora Allianz s.p.a.).

Il contrario avviso delle società assicuratrici era frutto di una non corretta comprensione del principio posto dall'art. 112 c.p.c., per quanto pretende di attribuirgli limiti e misura diversi da quelli propri; e ciò, peraltro assumendo, contrariamente al vero, che nella specie non sarebbe stata controversa tra le parti l'interpretazione della polizza con riguardo particolare al significato di scoppio in essa previsto, significato – questo - che in verità era stato oggetto di contrastanti versioni di parte e che le società assicuratrici, diversamente dalle previsioni di polizza, prive di qualsivoglia indicazione sul valore della pressione dello scoppio, assumevano limitato al dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi oltre i valori ordinari di esercizio.

Frutto di una non corretta comprensione della decisione resa dal Giudice Unico erano, poi, le denunce di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e della regola posta dall'art. 1906 c.c.,

che le società assicuratrici espongono avverso la sentenza impugnata sul punto dell'accertata indennizzabilità del sinistro.

Il Primo Giudice, infatti, non era incorso nelle violazioni che le appellanti società assicuratrici gli attribuivano solo perché quel Giudice aveva adottato una soluzione contraria alla loro tesi difensiva.

Ed invero, come reso evidente da una mera ed obiettiva lettura della sentenza impugnata, il Giudice Unico aveva accertato l'indennizzabilità del sinistro, all'esito di una compiuta e corretta valutazione del materiale probatorio in atti.

Ed in effetti, la polizza n. 151/00435557, denominata (diversamente dalla riduttiva indicazione data dalle società assicuratrici come mera polizza incendio) "*Polizza Incendio Grandi Rischi Industriali*", disponeva e dispone che oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali alle cose assicurate "*direttamente causati da esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi*" (art. 11, I, lett. a, Condizioni Generali di Assicurazione) e, prevede, poi, con successiva disposizione, che all'assicurazione sono esclusi i danni "*alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale*" (art. 12, I, lett. g, Condizioni Generali di Assicurazione).

Preliminarmente, nelle Condizioni Generali di Assicurazione, senza alcun riferimento a situazioni di particolari (trattandosi, appunto, di condizioni generali di assicurazione, predisposte in via generale), sono definiti **gli eventi fisici assicurati** della esplosione e dello scoppio: la prima come "*lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione*

*chimica che si autopropaga con elevata velocità” ed il secondo come “repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio”.*

Il sinistro occorso nello stabilimento della società Italgasbeton alle ore 05.59 circa del 18 luglio 2007, si sostanziò nel repentino ed improvviso dirompersi per eccesso di pressione interna di una delle cinque autoclavi operanti nello stabilimento di produzione di manufatti in calcestruzzo cellulare autoclavato, l'autoclave n. 5, appunto, che scoppiò con effetti disastrosi, provocando anche la morte dell'operaio Claudio Brillanti che era in luogo.

Nell'accaduto, come raffigurato nel verbale dei Vigili del Fuoco accorsi in luogo e nella perizia svolta in sede penale, **l'autoclave n. 5 scoppiò, ruppe fermi di ancoraggio immessi nelle fondazioni di calcestruzzo armato, proiettò il robusto e pesante coperchio di acciaio di oltre 2 metri di diametro a circa 40 metri di distanza, con una spinta tale da divellere e abbattere travi, colonne, capriate di copertura e copertura stessa del capannone, nonché espulse - proprio come avviene per un razzo - a circa 70 metri di distanza il suo cilindro d'acciaio del diametro di metri 2,650 e lungo 32 metri (v. doc. cit. in atti e, in particolare, la perizia penale, pag.4, 5, 7 e 8).**

Tali catastrofiche modalità del sinistro evidenziavano, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo scoppio dell'autoclave consistette nel repentino suo dirompersi per un eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione, né ad effetti del gelo o del colpo d'ariete, come correttamente puntualizzato dalla relazione del consulente della società Italgasbeton, ing. Paolo Toni, Ordinario

di Meccanica Applicata alle Macchine presso l'Università degli Studi di Firenze, il quale aveva segnatamente chiarito che lo scoppio dell'autoclave, descritto nella perizia penale, fu scoppio per un improvviso ed eccessivo aumento della pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, un aumento di pressione – appunto - che costituì il propellente per rompere i fermi di ancoraggio dell'autoclave, immessi nelle fondazioni di calcestruzzo armato, per proiettare il pesante coperchio di acciaio a 40 metri di distanza e per espellere a mo' di razzo, a distanza di circa 70 metri, il relativo cilindro lungo 32 metri e del diametro di 2,650 metri (v. doc. cit. in atti).

Il contrario assunto delle società assicuratrici, che ostinatamente ed inopinatamente escludevano la raffigurazione nella specie di uno scoppio, evento fisico assicurato quale “repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto ad esplosione!”, secondo la definizione data dalle Condizioni Generali di Assicurazione, era destituito di fondamento.

Le società assicuratrici confondevano infatti, con impropria sovrapposizione dei termini dell'accaduto, lo scoppio dell'autoclave, ossia il suo repentino dirompersi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione, evento fisico – questo - coperto dalla polizza assicurativa, con la causa di tale evento, causa – appunto - che è elemento diverso dal primo e che si pretende di individuare nel cedimento di una delle piastre del viziato sistema di blocco dell'autoclave, secondo le indicazioni rese e contestate, di cui alla perizia penale in atti.

Una cosa, invero, è l'evento fisico dello scoppio dell'autoclave, coperto da assicurazione, ed altra cosa è il cedimento del suo viziato sistema di blocco, che si pretende abbia determinato il non contenuto eccesso di pressione all'interno dell'autoclave, secondo valori ordinari di esercizio, con conseguente scoppio della stessa.

La confusione tra gli elementi essenziali, innanzi indicati, privava di fondamento l'assunto avversario; e ciò, tanto più ove si consideri che le società assicuratrici mancavano di dare qualsivoglia spiegazione sul come il cedimento di una delle piastre del sistema di blocco dell'autoclave, che si vuole viziato, potesse avere determinato in sé e di per sé le catastrofiche modalità del sinistro, descritte nella stessa perizia penale, che obiettivamente si ricollegano ad uno scoppio per eccesso di pressione interna di fluidi: rottura dei fermi di ancoraggio dell'autoclave nelle fondazioni di calcestruzzo armato; proiezione a 40 metri di distanza del pesante e robusto coperchio d'acciaio, con una spinta tale da divellere ed abbattere travi, colonne, capriate di copertura e copertura stessa del capannone; espulsione, proprio come avviene per un razzo, a circa 70 metri di distanza del cilindro d'acciaio del diametro di metri 2,650 e lungo 32 metri.

Analogamente, destituito di fondamento era l'ulteriore assunto delle società assicuratrici, secondo cui, ai sensi dell'art. 1906 c.c., in relazione all'art. 12, I, lett. g, delle Condizioni Generali di Assicurazione, non sarebbero stati indennizzabili i danni conseguenti al sinistro in oggetto perché lo scoppio dell'autoclave sarebbe stato determinato da un vizio intrinseco di

tale bene, costituito dall'errata progettazione e realizzazione della ganascia cerchiante del relativo sistema di sicurezza, e, quindi, da un vizio della cosa assicurata.

Tale asserito vizio intrinseco della cosa, per di più occulto (l'autoclave, in esercizio da anni, era stata omologata dall'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro ed era stata sottoposta, senza rilievo alcuno, ai controlli periodici di legge ad opera dell'Unità Sanitaria Locale e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) non escludeva, infatti, la validità ed efficacia della polizza assicurativa, così come per l'appunto negoziata e voluta dalle parti contraenti.

Ed invero, in difformità del contratto assunto delle Società attrici, la polizza assicurativa in questione, "*Polizza Incendio Grandi Rischi Industriali*", prevedeva e prevede esplicitamente il patto contrario, di cui all'art. 1906 c.c.

*"Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa, che non gli sia stato denunciato"*, dispone l'art. 1906 c.c., e, nella specie, il patto contrario era palesemente rinvenuto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, all'art.11, I, lett. a, là dove, appunto, ad oggetto dell'assicurazione si stabiliva esplicitamente che l'assicuratore indennizza *"i danni materiali alle cose assicurate ... a)direttamente causati da: ...esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi"*, con ciò significando la voluta indifferenza, sul piano della validità ed efficacia della garanzia assicurativa pattuita, delle cause dell'esplosione e dello scoppio, diversa da quelle originate da ordigni esplosivi.

Una indifferenza, quella indicata e voluta dalle parti contraenti, che è tutt'affatto funzionale alla stessa tipologia del contratto di assicurazione, concluso e rinnovato negli anni tra le parti, relativamente all'incendio e ai grandi rischi industriali della società Italgasbeton, dedita alla produzione di manufatti in calcestruzzo cellulare, secondo un ciclo produttivo ad alto rischio, conosciuto dalla parte assicuratrice, soprattutto nella fase di lavorazione del prodotto nella sezione delle autoclavi operanti nello stabilimento, inclusa quella di poi "scoppiata", progettata dall'Ing. Livio Fantei e, al pari delle altre, fornita ed installata dalla società Siticem s.p.a., omologata dall'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, nonché sottoposta nel relativo sistema di sicurezza ai controlli periodici, previsti dalla normativa vigente, ad opera dell'Unità Sanitaria Locale e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Tale risultato interpretativo, conforme alla volontà delle parti contraenti, secondo significato letterale e logico della disposizione contrattuale indicata (art. 1362, comma primo, c.c.), trova significativa conferma giusta criterio ermeneutica sistematico dell'art. 1363 c.c., nella successiva disposizione dell'art. 12, I, lett. g, delle Condizioni Generali di Assicurazione, pure richiamata dalle controparti, che, nel disciplinare i limiti dei danni indennizzabili, per l'appunto escludeva dall'indennizzo "*i danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale*", con ciò significando la diversa valenza dei vizi intrinseci della singola macchina o del singolo impianto

assicurato sulla esclusione dei danni subiti da quei singoli beni (e non da altri beni).

Tale clausola, come il Giudice Unico evidenziava in sede di esame dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., non avrebbe avuto ragione di esistere se il contratto di assicurazione avesse già determinato di escludere in radice dagli eventi assicurati lo scoppio per la presenza di materiali difettosi: *“E’ ovvio, infatti, che nel caso di scoppio a causa di eccesso di pressione la presenza di materiali difettosi deve aver prodotto lo scoppio stesso ad una pressione inferiore a quella prevista dal momento che diversamente non ci si ritroverebbe in presenza di un difetto ma di un materiale maggiormente performante che ha consentito che lo scoppio avvenisse ad un livello di pressione superiore anche a quella di prove di laboratorio e non si comprende perché in questo caso dovrebbe essere escluso il risarcimento per uno scoppio avvenuto in presenza di materiali diversi da quelli omologati ma migliori. In realtà la funzione dell’art. 12 lettera g) della polizza è proprio quella di escludere in presenza di un fatto indennizzabile una parte dei danni da quelli risarcibili”* (v. provvedimento del 19/20 luglio 2009, in atti).

L'anzidetto risultato interpretativo, poi, ove lo si ritenesse dubitabile, situazione – questa - in verità da escludersi alla stregua della evidente chiarezza dei dati anzidetti, letterale, logico e sistematico, era ulteriormente e conclusivamente confermato dal criterio ermeneutico, di cui all'art. 1370 c.c., trattandosi nella specie di condizioni generali del contratto di assicurazione, predisposte dalle società assicuratrici, in quanto

tali da interpretarsi, nel dubbio, a favore dell'assicurato, ossia della società Italgasbeton.

In termini vigeva il principio enunciato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutica posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio debbono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo (v. Cass. n. 866 del 2008 e n. 5621 del 1987).

Non è dubitabile, dunque, che le parti contraenti la polizza assicurativa in oggetto avessero derogato alla previsione di cui al primo comma dell'art. 1906 c.c., prevedendo che oggetto dell'assicurazione erano l'esplosione e lo scoppio, eventi fisici, così come definiti nelle premesse delle Condizioni Generali di Assicurazione, purché non causati da ordini esplosivi, includendo quindi nella copertura assicurativa tutte le altre possibili cause dell'esplosione e dello scoppio, quale quella prospettata da vizio intrinseco di una delle cose assicurate; e cioè, nella indiscussa e significativa conoscenza che le stesse parti avevano del ciclo di produzione e dei rischi connessi della società Italgasbeton, da anni operante senza incidenti di sorta con più autoclavi, tutte fornite dalla società Siticem, tutte omologate dall'ente preposto allo scopo e tutte sottoposte, nel sistema di sicurezza, ai controlli periodici di legge ad opera dell'Unità Sanitaria Locale e dell'Agenzia Regionale per le Protezione Ambientale, secondo i conformi accertamenti del consulente d'ufficio Ing. Cancelliere e della perizia contrattuale per la valutazione del danno (v. doc. cit. in atti).

Ne conseguiva che il sinistro occorso nello stabilimento industriale della società Italgasbeton il 18 luglio 2007 era coperto dalla polizza assicurativa stipulata dalla società Italgasbeton con Assitalia –Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., quest’ultima in proprio nonché quale delegataria della Fondiaria s.p.a. e della Ras s.p.a., e, quindi, che le società assicuratrici erano obbligate ad indennizzare i danni conseguenti.

Sul quarto motivo di appello relativo alla misura dell’indennizzo, le doglianze in esame, al pari delle correlate e subordinate domande di quantificazione dell’indennizzo in misura diversa ed inferiore a quella accertata dall’anzidetta perizia contrattuale, erano inammissibili, prima ancora che infondate, alla stregua delle eccezioni e considerazioni già svolte dalla società Italgabeton nel giudizio di primo grado, che si ribadivano anche in sede di appello.

**Ed invero l’indennizzo dei danni conseguenti al sinistro in oggetto era stato accertato nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, espletata ai sensi degli artt. 17 e 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, disciplinanti il procedimento di valutazione del danno** (v. perizia cit. e relativi allegati in atti).

Tale accertamento tecnico era ed è **tutt’affatto vincolante per le parti** contraenti la polizza assicurativa, posto che per espressa previsione del citato art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione i risultati delle operazioni peritali, relativi alle operazioni di verifica e di stima del danno, *“sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché violazione dei*

*patti contrattuali (impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno)”.*

Si versava, in tutta evidenza, in ipotesi di perizia contrattuale, fonte di integrazione negoziale, in cui le parti devolvevano a periti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico, che preventivamente si impegnavano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, con correlata ed esplicita previsione di impugnabilità solo attraverso le tipiche azioni contrattuali di annullamento per vizi del consenso (errore, violenza o dolo) e di risoluzione per inadempimento.

In termini, era l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui nella perizia contrattuale, ossia quando le parti deferiscano ad uno o più terzi di formulare un apprezzamento tecnico, che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale (v. tra le tante, Cass. n. 13436 del 2005; n. 10023 del 2005 e n. 9996 del 2004), la decisione dei periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti (v. tra le tante, Cass. n. 5678 del 2005, n. 14015 del 2002, n. 1721 del 1998 e n. 3791 del 1995).

**Le società assicuratrici non avevano mai impugnato l'anzidetta perizia, che, per l'appunto, senza disconoscimenti o contestazioni di sorta, avevano esplicitamente richiamato nell'atto introduttivo di lite.**

**Né tanto meno l'avevano impugnata attraverso gli esclusivi mezzi dell'azione di annullamento per vizio del consenso e/o dell'azione di risoluzione per inadempimento,**

non avendo le società assicuratrici né dedotto né fatto valere ai fini di annullamento e/o di risoluzione la eventuale ricorrenza di un consenso viziato e/o di un adempimento, relativamente alla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, ma essendosi limitate ad affermare che per principio indennitario (artt. 1904, 1905, 1908, 1909 e 1910 c.c.) o per clausola contrattuale (art. 12, lett. g) delle Condizioni Generali di Assicurazione) l'indennizzo assicurativo debba essere contenuto in più limitata misura.

**L'indennizzo, dunque, così come accertato e quantificato dalla perizia contrattuale, non poteva essere posto a discussione,** a nulla rilevando le inammissibili difese aggiuntive eccezioni e domande, che le società assicuratrici avevano dapprima formulato in primo grado, successivamente all'atto di citazione del novembre 2008, e poi riproposto in sede di gravame con l'atto di appello.

Tali difese aggiuntive, infatti, erano da considerarsi inammissibili perché, al di fuori dei previsti ed esclusivi mezzi dell'azione di annullamento e dell'azione di risoluzione della sopraindicata perizia contrattuale, introducevano in giudizio - ponendolo in discussione - il tema dell'indennizzo assicurativo dovuto, che quella stessa perizia, non disconosciuta e non contestata da alcuno, neppure dalle società assicuratrici, aveva per l'appunto accertato con effetto vincolante tra le parti, nell'ambito di una constatazione e determinazione devolute a terzi tecnici, che le medesime parti si erano impegnate ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

E tutto ciò, non senza considerare che l'introduzione in giudizio di un tal tema di indagine e di discussione, oltre a dovere essere

veicolata attraverso le anzidette ma non proposte azioni contrattuali di annullamento o di risoluzione, era stata operata dalle società assicuratrici tardivamente e, quindi, inammissibilmente, oltre i termini consentiti, nonché sulla base dell'indimostrato e non veridico rilievo che la società Italgasbeton avrebbe riparato, a sua cura e spese, tutti i danni conseguenti al sinistro per cui è causa, quando invece tale società, come documentato in atti, non aveva riparato tutti i danni prodotti dal sinistro, incidenti che sui prodotti finiti e/o semilavorati, ma aveva rimesso in funzione – riparandone le strutture, le attrezzature ed i macchinari - lo stabilimento distrutto dal sinistro del 18 luglio 2007, con il decisivo ausilio delle proprie maestranze e per quanto le era stato consentito dalla ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, in attesa dell'indennizzo pretestuosamente negato dalle società assicuratrici.

Le società assicuratrici, col quinto motivo, censuravano la sentenza impugnata anche sul punto relativo al vincolo di polizza, pattuito a beneficio della Banca Nazionale del Lavoro e dal Primo Giudice ritenuto sostanzialmente riproduttivo della disposizione dell'art. 2472 c.c., con conseguente pagamento dell'indennizzo assicurativo alla società Italgasbeton, che, nel frattempo, a sua cura e spese, prima ancora di riscuotere quell'indennizzo, aveva sostanzialmente riparato i beni assicurati.

Si riteneva tale motivo inammissibile, oltre che infondato.

Era inammissibile perché non soddisfaceva il precetto, di cui all'art. 342, sulla specificità dei motivi d'appello, limitato - come

è - ad un mero contrasto della decisione resa dal Primo Giudice sul vincolo della polizza, senza esposizione alcuna né delle argomentazioni, pure articolatamente svolte al riguardo nella sentenza impugnata, né delle ragioni per le quali tali argomentazioni sarebbero prive di fondamento logico e/o giuridico.

Eppure, come la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, nel giudizio d'appello –che non è un *novum indicium*- la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono (v. in termini, Cass. n. 9244 del 2007, n. 12984 del 2006, n. 5445 del 2006 e n. 1599 del 1997).

Il motivo era, altresì, infondato.

La sentenza impugnata, infatti, diversamente da quanto supposto (e non anche specificato) dalle società assicuratrici, era fondata su argomentazioni tutt'affatto corrette sul piano logico e giuridico, cui doverosamente si rinviava, argomentazioni che si riassumevano nella rilevazione di un vincolo di polizza sostanzialmente riproduttivo della disposizione dell'art. 2742 c.c. e, quindi, attesa l'avvenuta riparazione a cura e spese dell'assicurata società Italgasbeton della perdita di beni assicurati con vincolo a beneficio della Banca Nazionale del Lavoro, nel conseguente riconoscimento dell'indennizzo assicurativo in favore della società Italgasbeton.

E ciò, la sentenza impugnata aveva deciso, condividendo in gran parte le difese svolte dalla stessa società Italgasbeton, che, per quanto possa occorrere, qui si riportano e si ripropongono.

Era pacifico tra le parti in causa, oltre che comprovato dalla documentazione prodotta (v. contratti di finanziamento del 31 maggio 1990 e del 25 novembre 1992; polizza assicurativa n. 151/00435557 e connessi vincoli di polizza), la Banca Nazionale del Lavoro – per il tramite delle proprie articolazioni d’impresa - aveva erogato due finanziamenti alla società Italgasbeton, garantiti da ipoteca sugli immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature dello stabilimento industriale di Anagni, prevedendo al contempo l’obbligo della stesa società Italgasbeton di assicurare tali beni contro i rischi industriali.

Nel capitolato allegato al contratto di finanziamento del 25 novembre 1992 era per l’appunto previsto, all’art. 3, **l’impegno della società Italgasbeton di assicurare quei beni contro i rischi industriali**, segnatamente contro i rischi di incendio, fulmini e **scoppi, vincolando le relative polizze a favore della Banca.**

In ragione ed in esecuzione di tale impegno, la società Italgasbeton aveva quindi assicurato con Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a i beni sopraindicati contro i grandi rischi industriali, vincolando le polizze assicurative a favore della Banca Nazionale del Lavoro.

Nei due vincoli della polizza assicurativa, sottoscritti dalla società Italgasbeton e da Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. era ed è infatti previsto che la polizza era vincolata in favore

della Banca Nazionale del Lavoro, “**creditrice con garanzia ipotecaria in dipendenza del credito che essa vanta verso la ditta assicurata**”.

In tale specifico contesto negoziale e per tale specifico contesto, era di tutta evidenza il collegamento negoziale in parte qua dei contratti di finanziamento, stipulati dalla Banca Nazionale del Lavoro e la Società Italgasbeton, con i patti di vincolo della polizza assicurativa, stipulati dalla società Italgasbeton con Assitalia Le Assicurazioni d’Italia.

Quei patti di vincolo, infatti, si ricollegavano e si coordinavano in termini funzionali, ai contratti di finanziamento, dei quali costituivano specifica attuazione nella parte relativa al previsto impegno della società Italgasbeton di assicurare i propri beni industriali, vincolandone – appunto - la polizza assicurativa a favore della Banca Nazionale del Lavoro.

E’ di tutta evidenza, poi, nel contesto negoziale esposto, che quegli stessi patti di vincolo della polizza assicurativa perseguivano lo scopo pratico di tenere indenne la creditrice mutuante Banca Nazionale del Lavoro dalla eventuale perdita o rovina dei beni della debitrice mutuataria società Italgasbeton, soggetti ad ipoteca, uno scopo pratico di garanzia di quei beni, appunto, nel quale si identificava la loro causa negoziale, giusta principio enunciato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, invero, superando la tradizionale nozione della *causa negotii*, tralaticciamente intesa come “funzione economico sociale” del negozio, aveva ed ha recentemente chiarito e ribadito che “causa del contratto è lo

scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (v. in particolare, Cass. n. 10496 del 2006, richiamata da Cass. S.U. n. 3947 del 2010, nonché Cass. n. 23941 del 2009).

Orbene, individuati nei termini esposti il collegamento negoziale dei contratti di finanziamento con i patti di vincolo della polizza assicurativa, nonché la causa (lo scopo pratico) di garanzia di questi stessi patti di vincolo, è fuor di dubbio che una tal causa era venuta a mancare a seguito dell'indiscusso oltre che comprovato ripristino del fabbricato, delle attrezzature e del macchinario dello stabilimento industriale di Anagni, che la società Italgasbeton aveva operato, nel frattempo, a sua cura e spese, ordinando alla ditta Terrazzi Fercalax s.p.a. anche una nuova autoclave da sostituire a quella scoppiata, in attesa dell'indennizzo pretestuosamente negatole dalle società assicuratrici (v. su tale punto non controverso, anche la documentazione prodotta: fotografie raffiguranti la situazione dello stabilimento all'epoca del sinistro del luglio 2007 e nel tempo successivo alle opere di risanamento; fatture di consumo dell'energia elettrica e gas metano a decorrere dal luglio 2007; comunicazione del direttore dello stabilimento del 28 maggio 2008, con relativi controlli e verifiche degli impianti industriali; conforme verifica del tecnico incaricato allo scopo della Banca Nazionale del Lavoro; dichiarazioni del direttore dei lavori del 16 ottobre 2008 e 6 aprile 2009).

Se era vero, infatti, come era vero e si era dimostrato, che i patti di vincolo della polizza assicurativa perseguivano lo scopo pratico di tenere indenne la creditrice mutuante Banca Nazionale del Lavoro dalla eventuale perdita o rovina dei beni della debitrice mutuataria società Italgasbeton, soggetti ad ipoteca, e se era vero, si era dimostrato, che la società Italgasbeton aveva provveduto a sua cura e spese a ripristinare quei beni, non poteva non essere vero, altresì, che i patti di vincolo della polizza assicurativa erano inefficaci perché privi di causa.

Il contrario assunto della Banca Nazionale del Lavoro era palesemente infondato.

**Ad essere assicurati con vincolo di polizza a favore della Banca Nazionale del Lavoro , alla stregua dei contratti e dei patti, effettivamente conclusi dalle parti (e non sulla base di considerazioni astratte, quali quelle esposte dalla BNL appellante incidentale, non erano i crediti vantati dalla medesima Banca per i finanziamenti concessi, ma le cose, i beni industriali appunto, che la società Italgasbeton aveva dato in ipoteca alla Banca a garanzia di quei crediti.**

In buona sostanza, come già chiarito in prime cure, gli anzidetti patti di vincolo della polizza assicurativa, stipulati in esecuzione dell'impegno assunto con i contratti di finanziamento, erano sostanzialmente riproduttivi della norma dell'art. 2742 c.c. che, per l'appunto, disciplinava e disciplina l'istituto della surrogazione dell'indennità assicurativa alla cosa assicurata, escludendo il subingresso dei creditori ipotecari della cosa nel diritto dell'assicurato verso l'assicuratore le volte in cui le somme dovute dall'assicuratore per indennizzare la perdita o il

deterioramento della cosa soggetta ad ipoteca vengano impiegate per riparare tale perdita o tale deterioramento ovvero, attesa la sostanziale identità del caso, le volte in cui il debitore abbia spontaneamente provveduto, a sua cura e spese, come nella specie era accaduto, a riparare quella perdita o quel deterioramento ancor prima di riscuotere l'indennità assicurativa, così evitando qualsivoglia diminuzione della garanzia prestata ai creditori.

Alla società Italgasbeton, dunque, e non alla Banca Nazionale del Lavoro, doveva essere corrisposto l'indennizzo assicurativo, cui erano tenute le società assicuratrici nella misura accertata dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro, con effetto vincolante tra le parti. Tutte le altre interpretazioni e considerazioni della fattispecie in esame svolte dalla BNL nel suo appello incidentale erano totalmente infondate.

La Soc. Italgasbeton con la propria comparsa di risposta, oltre a resistere all'appello principale delle società assicuratrici, proponeva appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18840/2010.

Con tale specifico motivo la società Italgasbeton aveva chiesto al Primo Giudice che l'indennizzo assicurativo per il sinistro occorso il 18 luglio 2007 nel suo stabilimento in Anagni le era dovuto nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 accertata dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, oltre agli interessi legali ed al maggior danno subito a causa del ritardo, pari ad euro 543.775,00 ovvero al diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.

Con la sentenza impugnata, il Primo Giudice, in parziale accoglimento della domanda della società Italgasbeton, aveva statuito la condanna delle società assicuratrici Ina Assitalia s.p.a., Fondiaria Sai s.p.a. ed Allianz s.p.a., nei limiti delle rispettive quote di coassicurazione, *“a pagare alla società Italgasbeton s.p.a. la complessiva somma di euro 6.440.000,00”*.

A motivo di tale punto di decisione, relativo al *quantum* dell'indennizzo assicurativo dovuto, aveva segnatamente argomentato a pag. 25 della sentenza impugnata: *“Per quanto riguarda la misura del danno, la stessa è pacifica tra le parti essendo stata oggetto di c.d. perizia contrattuale ai sensi di polizza che ha quantificato i danni in euro 7.400.000,00 per effetto dell'art. 12, lettera g, delle condizioni di polizza, deve essere escluso da tale somma l'importo di euro 480.000,00 pari al valore dell'autoclave nella quale si è verificato il cedimento. L'indennizzo pertanto deve essere determinato in euro 6.920.000,00”*.

Di poi, al termine della motivazione della sentenza, a pag. 29/30, argomentando sul medesimo punto del *quantum* dell'indennizzo assicurativo dovuto, aveva argomentato: *”... In questo contesto deve essere accolta la domanda della società Italgasbeton che ha provato la ripresa dei lavori nella sede in cui si è verificato l'incidente, vincolando la erogazione dell'indennizzo da parte delle Assicurazione della complessiva somma di euro 6.920.000, alla produzione della fattura quietanzata dell'acquisto dell'autoclave o il cui danneggiamento non rientrava nell'ambito della garanzia assicurativa, prova del completo ripristino della situazione quo ante. Sulla somma di*

*euro 6.440.000 non sono dovuti gli interessi, spettando gli stessi solo a decorrere dalla data di completo ripristino dell'impianto, attualmente in funzione con la sola assenza dell'autoclave oggetto della esplosione, mediante l'acquisto dell'ultima autoclave".*

Tale decisione sulla misura dell'indennizzo assicurativo dovuto alla società Italgasbeton dalle società assicuratrici si presentava errata per una pluralità di ragioni.

Ed in effetti, in primo luogo, la decurtazione del valore dell'autoclave scoppiata (n. 5) dall'indennizzo assicurativo, accertato nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, era ingiustificata, sotto il profilo logico-giuridico, a fronte della natura di questa stessa perizia e della mancata sua impugnazione attraverso le esclusive e tipiche azioni contrattuali di annullamento per vizi del consenso (errore, violenza o dolo) e di risoluzione per inadempimento come per l'appunto precisato nell'esame del quarto motivo dell'appello principale, alle pagine 15/18 della presente comparsa, che dovevano intendersi qui replicate.

La perizia del 14 luglio 2008, infatti, era perizia contrattuale, vincolante per le parti contraenti la polizza assicurativa, secondo esplicita previsione dell'art. 18 delle Condizioni Generali di assicurazione, e, quindi, non essendo stata mai impugnata attraverso le esclusive e tipiche azioni contrattuali di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento, l'accertamento in essa espresso sulla misura dell'indennizzo assicurativo dovuto non poteva essere posto in discussione.

In tale contesto, a nulla rilevavano le pur tardive e inammissibili difese, eccezioni e domande, che, successivamente all'atto introduttivo della lite del novembre 2008 ed al di fuori delle anzidette ed esclusive azioni contrattuali, le società assicuratrici avevano formulato sul *quantum*, della domanda di indennizzo della società Italgasbeton.

In secondo luogo, la decurtazione del valore dell'autoclave scoppiata (n. 5, pari ad euro 480.000,00, dall'indennizzo assicurativo di complessivi euro 7.400.000,00, accertato dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, risultava essere stata poi operata illogicamente per ben due volte, posto che il Primo Giudice aveva limitato – come da dispositivo della sentenza impugnata - la condanna delle società assicuratrici al pagamento della complessiva somma di euro 6.440.000,00 per l'appunto pari ad euro 7.400.000,00 - 480.000,00 - 480.000,00.

In terzo luogo, infine, il Primo Giudice aveva incomprensibilmente escluso che sull'indennizzo assicurativo fossero dovuti gli interessi legali prima del completo ripristino dell'impianto industriale, mediante l'acquisto dell'autoclave scoppiata (n. 5), e nulla aveva poi riconosciuto immotivatamente a titolo del maggior danno, richiesto e subito dalla società Italgasbeton per il ritardato pagamento dell'indennizzo liquidato dalla perizia contrattuale.

Se è vero, infatti, come è vero, che la perizia contrattuale del 14 luglio 2008 aveva liquidato l'indennizzo assicurativo dovuto nella misura non controvertibile di complessivi euro 7.400.000,00, così attribuendo al debito indennitario delle società assicuratrici verso la società Italgasbeton la natura di debito di

valuta, con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 1224 c.c. (v. tra le tante, Cass. n. 3268 del 2008, n. 395 del 2007, n. 15425 del 2004, n. 13342 del 1999 e n. 261 del 1997), dalla data della medesima perizia dovevano essere corrisposti gli interessi legali per il ritardato pagamento di quel debito.

E, altresì, diversamente da quanto mostrava di ritenere il Primo Giudice, che nulla aveva argomentato su punto, alla società Italgasbeton, doveva essere riconosciuto anche il maggior danno subito dalla medesima società per il ritardato pagamento del debito anzidetto.

Al riguardo, riproponevano le difese svolte in prime, che il Primo Giudice aveva del tutto ignorato, al pari della relativa e probante documentazione depositata in atti.

Ed in effetti, il ritardato pagamento dell'indennizzo assicurativo, infatti, aveva arrecato alla società Italgasbeton ingentissimi danni economici, destinati ad aggravarsi nel tempo, danni – appunto - che, per difetto, erano stati indicati nell'iniziale difesa del 2009 in misura di euro 543.773,00 (v. comparsa di costituzione e risposta in prime cure).

Nel particolare, il mancato pagamento tempestivo di quello indennizzo di ben 7.400.000,00 euro, volto a risarcire la società Italgasbeton dei devastanti danni subiti dal proprio e nel proprio stabilimento industriale di Anagni, aveva determinato danni ben superiori agli interessi secondo saggio legale ed alla svalutazione monetaria secondo indici ISTAT.

Come si era dimostrato con i documenti prodotti, la società Italgasbeton, in conseguenza del mancato pagamento tempestivo dell'indennizzo assicurativo, era stata costretta ad affrontare a

sue spese il ripristino del proprio stabilimento, così da assicurare a sé ed alle proprie maestranze la primaria necessità di assicurare la continuazione dell'impresa, che, altrimenti sarebbe cessata.

Tale primaria necessità di ripristino era stata affrontata, e la si era potuta affrontare dalla Soc. Italgasbeton, dandosi fondo a tutte le risorse disponibili, economiche ed umane, nonché ricorrendo al credito bancario e procrastinando il pagamento di quanto dovuto agli Istituti di credito (per i finanziamenti concessi), alle proprie ,maestranze (per il lavoro svolto), ai propri fornitori (per le forniture rese) , agli Istituti previdenziali (per gli oneri connessi al lavoro delle maestranze), ed al Fisco (per imposte e tasse maturate), con conseguente aggravamento delle relative esposizioni debitorie sotto il profilo degli interessi e delle sanzioni, connessi alla mora; e tutto ciò, con l'ulteriore perdita di commesse negoziate in precedenza per svariati milioni di euro.

Sul punto, si richiamata la copiosa documentazione prodotta in giudizio, da doc.1 a doc. 100, che, con riferimento ad epoca successiva al sinistro per cui è causa, attestava sia la ricostruzione dello stabilimento, a cura e spese della Soc. Italgasbeton, sia gli avvisi INPS di mancato pagamento di contributi previdenziali, sia l'avviso Equitalia di mancato pagamento di cartelle esattoriali, sia i modelli F24 non pagati, sia gli accordi sindacali raggiunti, anche sulla CGIS in deroga, sia i numerosissimi solleciti di pagamento dei fornitori di materie prime e di energia, la sia risoluzione del contratto di commercializzazione in corso con le Industrie Pica s.p.a., sia il prospetto riepilogativo degli interessi dovuti ai fornitori, sia l'oneroso rinnovo di cambiali e tratte per debiti contratti con una

pluralità di imprese, dalla C.L. Impianti s.r.l. alla Carpenterie Metalliche s.r.l., alla B.P.R. s.r.l. ed alla Mila s.r.l.

In tale contesto, e nell'evidente assoluta difficoltà per la soc. Italgasbeton di provare nel suo preciso ammontare il maggior danno subito per il ritardato pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto, se poteva disporsene la liquidazione con valutazione equitativa, secondo il parametro del costo del danaro generalmente praticato dagli Istituti di Credito,. Pari al *prime rate* a 6 mesi maggiorato di un *spread* tra il 2,5% ed il 3%.

--==--

La Soc. Italgasbeton sottolineava l'assoluta inaccogliabilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che le società assicuratrici avevano formulato con l'atto di appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

Evidente, infatti, era l'insussistenza dei **gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti**, previsti allo scopo della sopraindicata ed invocata norma del'art. 283 c.p.c.

Ed in effetti, in ragione delle considerazioni ed eccezioni tutte, formulate ed illustrate dalla società Italgasbeton, l'appello principale delle società assicuratrici era palesemente privo di fondamento, il che sconfessava la ricorrenza di quei gravi e fondati motivi, esplicitamente richiesti dall'art. 283 c.p.c. in sorta di requisito ineludibile del *fumus boni iuris* della parte istante.

La Corte di Appello di Roma –Sezione III<sup>^</sup> Giudice Relatore Dott. Martinelli, con argomentazioni totalmente erranee ed ingiustificate accoglieva l'istanza delle Società Assicuratrici, disponendo la sospensione della provvisoria esecuzione della

sentenza di I° grado, bloccando di fatto il giusto e sacrosanto indennizzo assicurativo dovuto alla Soc. Italgasbeton e strettamente vitale per la stessa per ulteriori quattro anni.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro SpA proponendo anch'essa appello incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello principale proposto dalle società assicuratrici INA ASSITALIA SpA, Fondiaria SAI SpA e Allianz SpA fatta eccezione in parte per il quinto motivo; 2) accogliere l'appello incidentale proposto dalla BNL SpA e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare che l'indennizzo assicurativo spetta per intero ed esclusivamente alla Banca stessa, che anche il II vincolo di polizza è valido e che in base alla perizia contrattuale l'indennizzo ammonta ad €. 7.400.000,00 oltre interessi legali dal 14.7.2008 o in subordine dal 5.11.2008 con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.

Alla prima udienza verificata la ritualità della costituzione delle parti in causa e disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni su istanza di anticipazione di udienza proposto dalla società Italgasbeton, la causa passava una prima volta in decisione all'udienza del 30.11.2012 ex art. 335 c.p.c.

Con ordinanza depositata in data 5.3.2013 la Corte di Appello rimetteva la causa sul ruolo in istruttoria, decidendo di disporre l'espletamento di una CTU nominando l'Ing. Andrea Ricciardi. Nell'ordinanza suddetta della Corte di Appello di Roma erano già descritti i quesiti assegnati al CTU e precisamente:

*“Dica il CTU, esaminati gli atti del presente giudizio e del giudizio penale e, se occorra, svolti tutti gli accertamenti che riterrà del caso – se l’autoclave n. 5 per cui è processo ebbe a scoppiare – nell’accezione di repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna – e, in caso affermativo, per quali cause; - se la pressione interna abbia superato l’imprevisto (pressione di esercizio), che il c.t.u. vorrà descrivere e illustrare, per il macchinario per cui è processo; - quale pressione interna era necessaria e sufficiente per provocare lo scoppio dell’autoclave e se la detta pressione era superiore, e che in termini, assoluti o percentuali, rispetto alla pressione di esercizio; - quale intervallo di tempo intercorse tra l’aumento della pressione interna e l’ipotizzato scoppio; - se tale intervallo di tempo poteva essere rilevato e registrato con precisione dal sistema computerizzato di controllo della cottura del calcestruzzo all’interno dell’autoclave; - se l’acciaio della flangia di sicurezza dell’autoclave aveva spessore e composizione chimica idonei agli sforzi da sopportare e/o fossero presenti vizi strutturali; - quantifichi il danno subito da Italgasbeton”.*

In sede d’udienza la Corte d’Appello riteneva opportuno aggiungere il seguente ulteriore quesito formulato dalla difesa della BNL SpA:

*“Se la Italgasbeton usando la normale diligenza avrebbe potuto rilevare che l’acciaio della flangia di sicurezza dell’autoclave 5 aveva spessore e composizione chimica inidonei agli sforzi da sopportare”.*

Precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza collegiale del 13.12.2013 la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 352 c.p.c. con concessione dei termini fissati dall'art. 190 c.p.c.

La Corte di Appello di Roma –Terza Sezione Civile – con sentenza 3/4 –12.5.2014 costi statuiva”

*“definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, resa in data 3.08.2010 (depositata in data 23.09.2010 con il n. 18840/2010) proposto da Ina Assitalia SpA (ora Generali Italia SpA) da Fondiaria–SAI SpA e da Allianz SpA nei confronti di Italgasbeton srl (appellante incidentale) e Banca Nazionale del Lavoro SpA (appellante incidentale);*

*a) in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della sentenza appellata, dichiara che il sinistro avvenuto in data 18 luglio 2007 presso lo stabilimento della Italgasbeton srl sito in Anagni (FR) Via Osteria della Fontana snc, non è coperto dalla polizza incendio n. 151/00435557 stipulata dalla Italgasbeton SpA con la Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia SpA (in assicurazione con la Fondiaria SpA e con la RAS SpA); e per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Italgasbeton srl per la condanna delle citate Compagnie di Assicurazione al pagamento dell'indennizzo di polizza; ed al contempo rigetta l'appello incidentale della Banca Nazionale del Lavoro SpA;*

*b) dichiara la integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti nei due gradi di giudizio;*

*c) pone in via definitiva, l'onere delle spese di CTU già liquidate in questo grado all'Ing. Andrea Ricciardi, a carico delle parti in causa per un terzo ciascuna".*

--==--

La Sentenza della Corte di Appello di Roma sopra descritta è altamente ingiusta e lesiva dei diritti e degli interessi dell'odierna Società ricorrente della quale se ne chiede la totale cassazione, rappresentando un caso tipico di denegata giustizia.

Conseguentemente si chiede la cassazione e l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma, sopra descritta per i motivi che seguono:

### **I MOTIVO**

**Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c.** in relazione alle norme di ermeneutica contrattuale sulla errata interpretazione della polizza assicurativa de qua, (polizza incendio n. 151/00435557 del 30/3/2002 – clausola speciale e condizioni generali e speciali ivi contenute) ritenuta ingiustamente non operativa nel caso di specie, e della errata definizione di scoppio in essa contenuta, tale da escludere la indennizzabilità del sinistro – evento di cui è causa.

I Giudici di Seconde Cure nella fattispecie de qua attraverso una lacunosa e superficiale lettura delle tavole processuali, seguendo un iter logico – giuridico errato e contrario ai più elementari principi della chimica e fisica sono incorsi in un madornale errore di interpretazione di una norma (operatività della polizza nella fattispecie de qua ed indennizzabilità del sinistro stesso), necessaria ed indispensabile per la risoluzione della controversia.

Sostanzialmente i Giudici di Appello, fornendo una erronea interpretazione della norma in esame, estrapolando “in modo distorto ed incompleto alcuni punti dell’elaborato peritale della C.T.U. e riportandosi supinamente alle considerazioni tecniche contenute nella C.T. di parte delle Compagnie Assicurative (Prof. Alessandro Soprano), ritengono che non vi sia verificato uno scoppio per sovrappressione (“repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi”), bensì testualmente una “*esplosione (grosso fragore) determinata dal contatto del fluido sotto pressione fuoriuscito dal contenitore con l’atmosfera esterna.*”

La Corte pur di giustificare tale incomprensibile errato convincimento violando ogni norma di diritto nel caso di specie, dando una assurda spiegazione tecnica, ritiene che si sia verificata una “*rottura dovuta ad una sollecitazione meccanica a fatica radiale sul meccanismo di chiusura dell’autoclave*”.

Pertanto aggiungiamo noi, essendosi verificata, secondo i Giudici di Seconde Cure, una esplosione, la polizza assicurativa de qua non può essere operativa nel caso di specie e quindi il sinistro di cui è causa non è indennizzabile e risarcibile.

Ciò rappresenta il caso tipico dove l’errore in cui è incorsa la Corte di Appello di Roma riguarda l’interpretazione della norma applicata tale da aver influito sulla decisione.

Il vizio di violazione di legge nel caso di specie consiste nell’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

I suddetti punti della sentenza sopra specificati sono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie de qua e con l'interpretazione delle stesse.

Ciò ha determinato una urgente ed erronea decisione, rappresentando il caso tipico di error in indicando, avente ad oggetto l'erronea interpretazione della norma in esame rispetto alla fattispecie di cui è causa.

Il convincimento dei Giudici di Appello è basato esclusivamente su una errata interpretazione della norma e della fattispecie giuridica di cui è causa.

Vengono dedotti degli assunti fisicamente errati su presupposti totalmente infondati.

I Giudici di Seconde Cure infatti attribuiscono erroneamente l'accadimento nella fattispecie de qua di fenomeni di Termodinamica e Chimica – Fisica, mai verificatisi nell'evento de quo dimostrando di non conoscere in alcun modo tali branche, peraltro non di loro specifica competenza, ma purtroppo determinanti al fine della decisione e della corretta interpretazione della norma che tutela il contratto assicurativo inter partes.

La Corte di Appello di Roma parla impropriamente di “*rottura dovuta ad una sollecitazione meccanica a fatica radiale sul meccanismo di chiusura dell'autoclave*”.

In primo luogo vogliamo evidenziare che nessuna delle perizie agli atti ha citato tale fenomeno: *fatica radiale!* (cfr: perizia del CTU ing. Ricciardi, perizia dei prof.ri Toni e Molinari, perizia del prof. Brutti, perizia del prof. Soprano, perizia del prof. Ortolani).

La fatica radiale è un fenomeno che accade sulle ruote dei mezzi di trasporto (treni, automobili, assi rotanti caricati verticalmente al moto).

Nessuna parte dell'autoclave era sollecitata a fatica radiale, tanto meno l'elemento che cedendo ne ha causato lo scoppio.

Inoltre è accertato che l'autoclave ha operato solo circa 1.600 – 1.650 cicli, quindi è esclusa la possibilità di fenomeni di fatica.

Nel procedimento penale – analizzato dal CTU ing. Ricciardi – la perizia dell'ing. Cancellieri e la perizia del prof. Iacoviello chiariscono inconfutabilmente che la rottura della piastra asolata del meccanismo di chiusura dell'autoclave cedette di schianto e non per fenomeni di fatica di qualsivoglia tipologia.

Il Prof. Iacoviello testualmente nel suo elaborato peritale così conclude: *La flangia fratturata presenta una evidentissima ovalizzazione del foro con una forte plasticizzazione del metallo. La morfologia della frattura risulta completamente duttile e non si hanno evidenze di punti di innesco. Di fratture (ad esempio, per fenomeni di tenso corrosione) o morfologia di frattura riconducibili ad una rottura per fatica.*

Peraltro il Prof. Iacoviello, ordinario di metallurgia presso l'Università di Cassino e responsabile del connesso laboratorio (incaricato dal P.M. titolare dell'indagine penale) è stato l'unico che ha effettuato “de visu” e con appropriati strumenti scientifici l'analisi del componente dell'autoclave che per primo si ruppe, innescando la fenomenologia dello scoppio più volte descritta.

La rottura di schianto indica un fenomeno istantaneo molto violento e di enorme forza meccanica, quale appunto il flashing (auto – evaporazione) dell'acqua presente nell'autoclave

allorquando le oltre 19 tonnellate di acqua liquida a pressione di 9,7 bar e 179,4 °C (cfr: Ricciardi pag. 26) sono passate improvvisamente a 1 bar.

Nel caso di specie non si è avuta fatica radiale.

Non esiste un carico rotante, semplicemente il contenitore viene posto in pressione provocando nel mantello dell'autoclave non sollecitazione di flessione ma di semplice trazione, (allungamento della circonferenza al carico e accorciamento allo scarico).

I Giudici di Appello, sempre sulla base di una errata interpretazione della norma e della fattispecie de qua, affermano erroneamente che nel sinistro si verificò un'esplosione e non uno scoppio.

Il C.T.U. Ing. Ricciardi ha categoricamente escluso che si sia verificata un'esplosione (l'esplosione deriva da reazione chimica, mentre nell'autoclave erano presenti solo inerti ed acqua) ed afferma che l'autoclave n. 5 in data 18 luglio 2007 è effettivamente scoppiata, in quanto tutti i fenomeni fisici che si sono verificati sono tipici di uno scoppio (rif: Ricciardi pagina 76), dovuto a cause termofisiche, come anche descritte dal Prof. Soprano (C.T. delle controparti) a pag. 23 della sua relazione:

**“Le condizioni esistenti all’atto del sinistro erano temperatura 179,4 °C e pressione 9,7 bar” ... omissis... “se in tali condizioni si fosse verificata una depressurizzazione – ovvero, nel caso specifico, se si fosse verificata una rottura nel serbatoio, che avesse posto il fluido all’interno dell’autoclave in comunicazione con l’ambiente esterno – si sarebbe determinato un violento ed istantaneo lampo (ovvero flash,**

**in inglese) di una frazione di liquido, e si sarebbe verificata una rapidissima espansione del sistema bifasico acqua – vapore, ciò che viene chiamata una esplosione fisica (ovvero senza partecipazione di reazioni chimiche)”, in polizza meglio contraddistinta come scoppio.**

Secondo anche una recentissima massima giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 20133 del 24.09.2014) la Corte di Appello di Roma, dissentendo dalle conclusioni del CTU di secondo grado, non solo aveva l’obbligo di fornire adeguata motivazione della sua diversa scelta, ma doveva indicare quali fossero espressamente le parti della consulenza stessa che non l’avevano convinta. Nulla di tutto ciò è stato fatto dai Giudici di Seconde Cure.

Ancora la Corte di Appello di Roma sintetizza erroneamente che l’asserita esplosione (grosso fragore) fu determinata dal contatto del fluido sotto pressione fuoriuscito dal contenitore con l’atmosfera esterna.

I Giudici di Appello manifestano una non attenta lettura degli atti, ove si può riscontrare tra i verbali del C.T.U. ing. Ricciardi che in data 9 luglio 2013, in sede di visita allo stabilimento, l’ing. Ceccarelli ha fatto constatare al C.T.U. ed a tutti i CTP delle parti che la pasta del pane di CCA prima dell’infornata in autoclave è impregnata di acqua facendo spremere a ciascuno dei presenti un piccolo pezzettino del pane da cui sono uscite gocce di acqua.

Ciò a riprova che all’interno dell’autoclave scoppiata erano presenti 45.050 kg di prodotto e 19.275 kg di acqua (cfr: Soprano pag. 5).

La fotografia di fig. 4 a pagina 16 della perizia dei Prof. Toni e Molinari è esplicita nel dimostrare che i pani presenti nell'autoclave 5 sono “vaporizzati”; la testimonianza sono le tracce residue dei pani, spruzzate sull'acciaio all'interno del portellone divelto e nell'interno della fascia di chiusura, come si vede nelle fotografie indicate in figura 3 e 5 di pagina 14 e 16 della perizia dei Prof. Toni e Molinari.

*Il fluido sotto pressione* è ciò che si è prodotto dal flashing istantaneo; *il contatto ... con l'atmosfera esterna* è il passaggio istantaneo dell'acqua da pressione di 9,7 bar a 1 bar; fuoriuscito dal contenitore è un eufemismo per indicare lo scoppio, che ha distrutto lo stabilimento ed ha generato anche la morte di un dipendente.

Infine ultima errata interpretazione data dai Giudici di Appello è quella che non si verificò uno scoppio inteso quale “repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi”.

La Termodinamica accerta che una volta a contatto con la pressione atmosferica l'acqua a 179 °C e 9,7 bar istantaneamente auto-evapora con violenza raggiungendo picchi di pressione enormi in pochi decimi di secondo; il fenomeno avviene come descritto e quantificato nella perizia dei Prof. Toni e Molinari.

La Scienza (Chimica-Fisica, Fisica, Termodinamica) e la Letteratura pertinente testimoniano che nello svolgimento del fenomeno dello scoppio dovuto al flashing dell'acqua si raggiungono in alcuni millesimi di secondo pressioni che risultano superiori ad oltre 115 bar e si scatenano onde di

pressione che si propagano dinamicamente alla velocità del suono, (cfr: perizie dei CTP prof. Toni e Molinari + prof. Brutti). Con il flashing la pressione all'interno dell'autoclave quindi ha superato di molto i valori "normali" di resistenza del sistema di chiusura in tempi ridotti, da cui la rottura di schianto dello stesso ed il conseguente repentino dirompersi del contenitore autoclave per eccesso di pressione interna di fluidi, in conformità con la descrizione di polizza e le conclusioni del CTU Ing. Ricciardi.

Concludendo: a) non vi fu alcuna presenza di sollecitazioni a fatica radiale; b) non vi è stata nessuna esplosione perché tale fenomeno necessita di reazioni chimiche assolutamente assenti nel caso di specie; c) il fragore è un fenomeno fisico associato che caratterizza non solo l'esplosione, ma anche lo scoppio; d) il repentino dirompersi del contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi si manifestò chiaramente dopo la rottura del meccanismo di chiusura per effetto del flashing, più volte descritto.

L'avvenuto "repentino dirompersi" è dimostrato dalla proiezione del corpo autoclave a circa 70 metri dalla sua posizione di partenza e del portellone a circa 40 metri.

Quindi il sinistro de quo è totalmente indennizzabile, essendo la polizza de qua pienamente operativa nel caso di specie.

## **II MOTIVO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO SULL'ERRATA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO INTER PARTES ED ATTI AD ESSO CONNESSI**

Fermo restando tutto quanto sopra esposto e dedotto i Giudici di Appello sono incorsi nella loro decisione in un'altra ulteriore violazione o falsa applicazione di norme di diritto con una interpretazione errata di quanto formante oggetto del contratto assicurativo inter partes, dell'esatto inquadramento e disciplina dello stesso posto alla base della controversia di cui è causa.

Infatti, come correttamente rilevato e motivato dal Giudice di Prime Cure nella fattispecie de qua, facendo riferimento a tutto l'insieme del rapporto assicurativo sorto tra le parti in causa la denominazione "scoppio" deve essere intesa ed interpretata come garanzia per il rischio "scoppi in genere", come contenuta all'art. 3 della convenzione.

Sicuramente nell'interpretazione delle clausole del contratto assicurativo occorre fare riferimento alla convenzione richiamata dai contratti di mutuo con la BNL S.p.a., nonché il contenuto delle 2 condizioni generali del contratto.

Ciò in quanto è palese che il mutuatario dovesse stipulare unicamente una polizza che contenesse quanto previsto nell'art. 3 della convenzione perché solo in questo modo avrebbe assolto ai suoi obblighi.

Documentalmente dalla polizza stessa si evince che l'Assicurazione era perfettamente a conoscenza di quanto previsto dagli accordi tra mutuante e mutuatario, atteso che rinvia alla disciplina contenuta nella convenzione intercorsa tra l'assicurato ed il soggetto mutuante, che dichiara di conoscere ed accettare, dimostrando con ciò che la polizza stessa intendeva conseguire lo scopo previsto dalla convenzione, costituendo

quindi la corretta trasposizione di quanto previsto nella convenzione allegata al contratto di mutuo.

La clausola della convenzione prevedeva per quanto riguarda la controversia di cui è causa che la polizza dovesse garantire i beni oggetto di garanzia per i danni che potessero derivare da “scoppi in genere” e pertanto con l’intento delle parti di ottenere una garanzia nella sua massima intenzione possibile alla quale le eccezioni dovevano essere specifiche e chiare, considerato che le parti a tale clausola del capitolato si richiamano per spiegare il collegamento e la funzione della polizza.

Tale definizione deve essere letta ed interpretata sulla base di quanto effettivamente scritto e quindi, che ogni eccesso di pressione (ossia una pressione che sia in grado di superare la pressione atmosferica esterna sommata alla resistenza del contenitore), che determini il repentino dirompimento del recipiente faccia insorgere l’obbligo di indennizzo, ad eccezione per le tre esclusioni contenute nella definizione stessa, vale a dire la esplosione interna, il gelo ed il “colpo di ariete”.

Anche se non contemplato come condizione di esclusione del risarcimento si è accertato anche che nella fattispecie de qua non vi furono vizi occulti e nulla che potesse ricadere in qualche modo sulla Società ricorrente. Tutto ciò è avvalorato anche dalla incontrovertibile circostanza che nell’articolo 11) si indica quale oggetto dell’assicurazione proprio i medesimi rischi indicati nell’art. 3) della convenzione, ivi compresa la rara caduta di aerei, indicando che la polizza indennizza i danni conseguenti ad esplosione o scoppi con esclusione solo di quelli cagionati da ordigni esplosivi.

Anche per tale profilo giuridico il danno era totalmente indennizzabile con piena operatività della polizza assicurativa. Come erratamente interpretato dai Giudici di Secondo Grado alcun tipo di scoppio sarebbe risarcibile e quindi così facendo il contratto assicurativo de quo, non sarebbe altro che una “mega truffa contrattuale” ordita in danno della odierna società ricorrente.

### **III MOTIVO**

#### **OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI (art. 360 n. 5 c.p.c.)**

I Giudici di Seconde Cure hanno omesso completamente di esaminare il disposto della sentenza di primo grado relativamente alla esatta definizione che il Giudice di Prime Cure aveva dato alla definizione di “scoppio” indicata nella polizza assicurativa inter partes, che sin dall’inizio della controversia aveva formato oggetto di discussione tra le parti, rilevatosi un fatto decisivo ed essenziale per il giudizio.

Tale fatto la cui considerazione è stata omessa, avrebbe comportato con certezza una decisione diversa, con conseguente indennizzabilità e risarcibilità del sinistro de quo in favore della odierna Società ricorrente.

I Giudici di Appello non “spendono” neanche una parola di motivazione per censurare la denominazione di “scoppio” data dal Giudice Unico, “dimenticandosi” di esaminarla, laddove la stessa rappresenta la “chiave di volta” dell’intera controversia.

Questi ultimi si limitano a fornire una loro errata lettura interpretativa di tale norma, senza in alcun modo valutare

giuridicamente il contenuto della sentenza di primo grado su tale punto. In alcun modo viene esaminato l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di Prime Cure su tale fatto determinante per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti anche perché contenuto specificatamente nei motivi di gravame proposti dalla controparte-Compagnie Assicurative.

**Nella fattispecie trattasi di un vizio di omessa pronuncia.**

Peraltro non essendosi ancora formata una consolidata giurisprudenza sul motivo di ricorso di cui all'art. 360 n.5. c.p.c., a causa del breve tempo intercorso dalla entrata in vigore della modifica normativa, siamo concordi con una gran parte di autorevole dottrina che ritiene che tale riforma consentirà un maggior controllo della motivazione da parte della Suprema Corte di Cassazione, in quanto, sulla base dell'art. 132 c.p.c., che impone che le sentenze siano motivate, requisito della validità della sentenza, non è semplicemente la presenza di una motivazione, bensì la presenza di una motivazione idonea; sicché, non essendovi più riferimenti normativi circa i parametri di tale idoneità (come invece con l'art. 360 n. 5 c.p.c., vecchia formulazione, che faceva riferimento alla insufficiente o contraddittoria – oltre che omessa – motivazione, con ciò limitando i vizi logici di essa ricorribili in Cassazione), ogni limitazione sarebbe arbitraria, con piena censurabilità, quindi, di qualunque tipo di vizio logico.

È indubbio che, come sostenuto dal Giudice di Primo Grado, con valide e precise argomentazioni logico-giuridiche, dall'insieme del rapporto assicurativo sorto tra tutte le parti in causa, la

denominazione “scoppio” deve essere intesa ed interpretata come garanzia per il rischio “scoppi in genere”.

Orbene tale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la Corte di Appello di Roma ha ommesso di esaminare.

Pertanto anche per tale motivo si chiede l’annullamento e la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia di legge.

.....

Con riproposizione in questa sede di tutte le domande, eccezioni e conclusioni già formulati nei precedenti gradi di giudizio, ivi comprese quelle sul quantum debeatur ammontante ad euro 7.400.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (18/7/2007) essendo pacifico l’ammontare degli stessi tra le parti in quanto sono stati accertati e formato oggetto di cd. “perizia contrattuale” ai sensi di polizza; nonché sulla reiezione dell’appello incidentale proposto dalla Banca Nazionale del lavoro S.p.A. in merito alla richiesta che l’indennizzo assicurativo spetti per intero ed esclusivamente alla Banca stessa. Tutto ciò premesso per i motivi sopra esposti la s.r.l. Italgasbeton 1, come sopra rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione accolga il ricorso e per l’effetto disponga la cassazione e l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma sezione III Civile, depositata il 12/5/2014 n. 3064/2014 non notificata, con ogni conseguente pronuncia di legge, anche in ordine alle spese di tutti e tre i gradi di giudizio.

Unitamente al ricorso si depositano: 1) Copia autentica della sentenza impugnata; 2) Fascicoli di tutti i precedenti gradi di giudizi; 3) Richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio vistata dalla cancelleria della Corte di Appello di Roma.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato.

Salvis iuris.

Roma, 6 Ottobre 2014

(Avv. Fabio Rocco)

**Si notifici a: 1) INA ASSITALIA S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. nel suo domicilio elettivo in Roma Via Guido Reni n. 56 presso lo studio del suo procuratore Avv. Stefano Gregorio;**

**2) Fondiaria – Sai S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., nel suo domicilio elettivo in Roma Via Guido Reni n.56, presso lo studio del suo procuratore Avv. Stefano Gregorio;**

**3) Allianz S.p.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.) in persona del legale rapp.te p.t. nel suo domicilio elettivo in Roma Via Guido Reni n.56;**

**4) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. nel suo domicilio elettivo in Roma Via Oslavia n.6, presso lo studio del suo procuratore Avv. Prof. Giuseppe Alessi.**